



**ORGANISMO di ISPEZIONE e PROVA CIQ**  
CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI



ISP N° 085 E

Sede legale: via Sturla 20/5 - 16131 Genova  
Tel. 010/3993706

**Sede Organismo: Assago 20090 via Galilei, 7 B**  
**tel. : 02/36604401 fax: 02/36604495**

SITO INTERNET: [www.dabove.com](http://www.dabove.com)

Spett.le **Autorità per l'energia elettrica per il gas e per il ciclo idrico**

Assago: 14 luglio 2017

**OGGETTO: Commenti ed osservazioni al documento 438/2017 "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI TELECALORE", relativamente alle verifiche sui misuratori. Punti da 4.7 a 4.13 e relativi spunti di discussione S 13 e S 14.**

In relazione a quanto in oggetto ed alle considerazioni espresse dagli operatori e sintetizzate dall'Autorità in indirizzo nel documento ed ai punti citati, preme all'Organismo di Ispezione di Consorzio Servizi Qualificati, anche in rappresentanza dei propri consorziati e degli altri Organismi accreditati, fare presente all'Autorità alcuni importanti elementi di valutazione ed alcune considerazioni maturate sulla base della parallela esperienza nel settore in cui attualmente opera ed alla propria analisi per l'ingresso nel mercato oggetto della regolazione proposta.

#### **Premessa**

Primariamente si vuole informare che l'organismo di Ispezione scrivente è stato il primo ad ottenere l'accreditamento da UNIONCAMERE ai sensi del DM 75/2012 e che da maggio 2014 opera nel settore delle verifiche periodiche dei misuratori e dei convertitori di volume ai sensi del suddetto decreto.

Successivamente, a seguito della pubblicazione del DM 155/2013 ha messo a punto specifiche procedure e strumentazioni di controllo (Master Meter) opportunamente tarate per l'estensione dello specifico accreditamento previsto da quest'ultimo decreto e l'attivazione nel settore delle verifiche sui contatori di calore.

Solo l'anticipazione dei contenuti del nuovo Decreto di unificazione della specifica Legislazione sulle verifiche e sui controlli, anticipazione effettuata dal MISE a luglio 2016, ha, di fatto, concordemente alla mancanza di specifiche richieste del mercato, posticipato la richiesta di accreditamento ad UNIONCAMERE, in vista dell'emanazione delle suddette nuove modalità esecutive.

La presente premessa viene esplicitata anche al fine di replicare a quanto affermato dai gestori nella precedente fase di inchiesta pubblica allorquando riferiscono della mancanza di "laboratori" accreditati sul territorio nazionale. Infatti, se nello specifico momento storico

L'affermazione può definirsi corretta, non lo è in prospettiva, in quanto gli accreditamenti (che sono significativamente onerosi) sono richiesti dai potenziali operatori, in virtù della effettiva presenza di specifiche richieste di servizio del mercato. L'assenza di Organismi di Ispezione accreditati non è, quindi, conseguenza di particolari complicazioni tecniche, ma dell'assenza di corretta regolazione (o Legislazione) che preveda il loro intervento.

E' evidente che l'emanazione della nuova Legislazione e lo slancio che l'Autorità in indirizzo può fornire al mercato con le disposizioni del documento di regolazione oggetto di commento, consentirà l'entrata sul mercato degli Organismi di Ispezione del settore delle verifiche sui contatori di calore, così come è successo nel parallelo settore del gas.

### **Nuovo quadro Legislativo.**

A seguito dell'emanazione del nuovo **Decreto n. 93 del 21 aprile 2017** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.06.2017 e la cui entrata in vigore è stabilita per il giorno 18 settembre 2017, il quadro Legislativo appare allo scrivente Organismo perfettamente definito e le incertezze che gli operatori hanno manifestato (e l'Autorità ha riferito nel documento in inchiesta pubblica) ormai prive di fondamento.

In particolare, le novità che interessano il settore oggetto della regolazione possono essere così riassunte:

- **Obbligo della verifica periodica per tutti i misuratori utilizzati funzione di misura legale.** (La funzione di misura "legale" viene definita sulla base di motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali). Tra le diverse tipologie di misuratori sono compresi i contatori di calore.
- **Estensione delle "verifiche periodiche" ai misuratori utilizzati per funzione di misura legale anche realizzati secondo la preesistente normativa nazionale.** Nel settore della contabilizzazione del calore, così come nei settori paralleli della misura del gas dove la metrologia legale nasce alla fine dell'anno 900, non vi erano obblighi di verifiche e controlli dopo l'installazione. Ciò ha comportato un significativo ritardo nella messa a punto delle procedure di verifica che, il nuovo DM, vuole colmare.
- **Definizione dei "controlli casuali e a richiesta",** intesi come quelli effettuati dalle Camere di Commercio d'impulso sulla base dei propri obblighi di vigilanza **o su richiesta di una delle parti interessate alla misura.**
- **Definizione delle modalità di effettuazione dei "controlli sul luogo di funzionamento"** (definiti dall'Autorità "in loco") come ripetizione di una o più procedure stabilite per le verifiche periodiche.
- **Definizione delle periodicità massime delle verifiche periodiche, oltre le quali i contabilizzatori (contatori) perdono la loro validità legale per la misura delle transazioni commerciali e legali (elemento mancante nella preesistente normativa nazionale)**
- **Vengono esplicitamente confermati gli Organismi di Ispezione, specificatamente accreditati, quali deputati all'effettuazione delle verifiche periodiche ed a cui viene aggiunta la possibilità di supportare le camere di Commercio nell'effettuazione dei controlli casuali ed a richiesta (ciò al fine di mettere a disposizione delle stesse un adeguato supporto tecnico-organizzativo mancante nelle Camere di Commercio).**

**Commenti ai punti in oggetto.**

Sulla base della definizione del nuovo quadro legislativo esposto si ritiene che l'Autorità, anche in forza dei nuovi poteri che il Decreto gli attribuisce all'art. 18 comma 7, per le verifiche in contraddittorio a richiesta, non possa che riferirsi al DM 93/2017 per la definizione delle modalità operative, per cui si forniscono i commenti ed i suggerimenti nel quadro normativo esposto:

- 1) il riferimento alla presenza dell'Ispettore Metrico della Camera di Commercio appare corretta, alla luce delle nuove disposizioni Legislative, ciò in maniera indipendente dalla presenza o meno di specifica normativa tecnica sulle modalità di effettuazione delle verifiche e dei controlli. Così come sostenuto dall'Autorità, la terzietà deve essere comunque garantita e la normativa tecnica in questo momento non ancora emessa è surrogata dalla specifica competenza e dalle procedure approvate sotto accreditamento definite dall'Organismo di Ispezione che l'Ufficio Metrico potrà eventualmente attivare a suo supporto.
- 2) Per quanto attiene ai costi del suddetto controllo, anche al fine di non scoraggiare le richieste da parte dei consumatori che certamente hanno una posizione ben più debole rispetto ai gestori, si ritiene che l'Autorità debba emanare, nell'ambito dei propri provvedimenti regolatori, disposizioni per annullare la spesa per i richiedenti consumatori per quei misuratori che hanno superato il periodo di scadenza per la verifica periodica (vedi allegato IV, voce contatori di calore) e comunque contenere la stessa spesa ad un valore poco più che simbolico anche per quelli giunti in prossimità delle scadenze di tali obblighi di verifica.
- 3) Per quanto attiene alla possibilità di effettuare la sostituzione del contabilizzatore al posto della verifica di controllo, modalità richiesta dai gestori e riferita dall'Autorità (*...così da rendere conveniente per il gestore la sostituzione del dispositivo. Cap. 4.10 pag. 25*), si dissente sulla possibilità che tale modalità possa essere introdotta. Ciò in considerazione del fatto che la verifica periodica ed il controllo sono stati introdotti proprio per assicurare che i parametri di precisione del parco di contatori installato sia conforme alle specifiche disposizioni della metrologia legale di costruzione dei dispositivi di misura ed al rispetto delle prescrizioni di installazione. Ciò anche in considerazione della totale assenza di controlli che la preesistente Legislazione consentiva. Conseguentemente l'effettuazione del controllo metrologico e/o della verifica periodica è posto a salvaguardia della correttezza della misura **anche nel periodo precedente la scadenza (o la richiesta)**. L'asportazione del misuratore esistente e la sua sostituzione con altro impedisce di verificare se lo strumento ha regolarmente effettuato le misure nel periodo in cui era in servizio. Si ritiene che sia opportuno introdurre un vincolo alla sostituzione del misuratore, per cui, sia nel caso di scadenza delle verifiche periodiche, sia (a maggior ragione) nell'eventualità sia stata richiesta una verifica da una delle parti in causa, la sostituzione del misuratore potrà essere effettuata solo dopo aver effettuato le specifiche verifiche tecniche presso il luogo di funzionamento da parte di un Organismo di Ispezione accreditato.
- 4) La verifiche sul luogo di funzionamento, al posto di quella in laboratorio (impropriamente riferita agli Organismi previsti dal DM 155/13 che sono meglio definiti dal termine Organismi di Ispezione e che dispongono di strumenti per le verifiche "in loco") è sempre da preferirsi rispetto alle modalità di asportazione del misuratore e del suo invio a laboratorio (LAT Accredia accreditato ISO/IEC 17025 definibile come laboratorio fisso). Ciò anche in considerazione del fatto che le misure di confronto che devono essere eseguite non sono solo riferite alla misura di portata (più complesse) ma

anche a quelle di temperatura che, anzi, hanno influenza decisamente maggiore sul valore di energia misurata dal contabilizzatore: per le misure di temperatura non vi sono problematiche di sorta per le verifiche in loco.

- 5) Nell'ambito della regolazione proposta non risulta vi siano indicazioni circa le modalità di apposizione dei "sigilli" sui misuratori. Tali elementi risultano di fondamentale importanza per il corretto mantenimento in esercizio dei contabilizzatori anche al fine di evitare potenziali frodi o impropri utilizzi. Tali sigilli, comprendendo anche quelli apposti sulle sonde posizionate sulle tubazioni, devono avere indicazioni univoche ed essere apposti da terzi, rispetto all'utente ed al gestore. Oltre a quanto definito nel DM 93/2017 (che attribuisce solo alla Camera di Commercio ed agli Organismi di Ispezione la facoltà di verifica ed apposizione dei sigilli), un corretto riferimento normativo risulta la guida Welmec 11.3 edizione 2012.
- 6) Per quanto attiene alla proposta di monitoraggio del tempo di effettuazione delle verifiche in contraddittorio, a fronte della proposta dell'Autorità, che ritiene opportuno sostituire l'indicatore "tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore" con l'indicatore "tempo massimo per l'invio della richiesta di intervento alla Camera di Commercio competente", si ritiene opportuno suggerire, nell'ambito dei poteri regolatori, di consentire ai gestori (qualora l'intervento camerale non sia tempestivo, con definizione di un tempo massimo di risposta) di attivare la richiesta direttamente ad un Organismo di Ispezione accreditato, ciò al fine di avviare con maggiore tempestività le verifiche nella fase di avviamento del sistema.
- 7) Rispetto all'importanza del concetto di terzialità (ben evidenziato dall'Autorità), nell'eventualità la stessa consentisse l'intervento dei soli Organismi di Ispezione in carenza di intervento da parte del preposto Ufficio Camerale, si raccomanda di precisare che l'Organismo di Ispezione attivato non deve essere emanazione del Gestore e del costruttore del misuratore. Ciò può sembrare ovvio ma il meccanismo previsto da alcune norme di accreditamento (ed in particolare la ISO 17020) consentirebbero a tali entità di accreditarsi. Se ciò è legittimo in assoluto, non si può certamente prevedere che, una volta ottenuto l'accreditamento, possano intervenire in palese conflitto di interessi.

## **Conclusioni**

In relazione alle proposte dell'Autorità sugli specifici punti indicati in oggetto si conferma l'orientamento indicato dalla stessa con le precisazioni riportate nel corpo della presente lettera.

Non si hanno specifiche osservazioni sugli altri punti indicati nella proposta in inchiesta pubblica.

Si resta a completa disposizione per ogni altro eventuale approfondimento dovesse necessitare.

Cordiali saluti.

Consorzio Servizi Qualificati.  
Il Presidente

Allegato: schema di accreditamento e di organizzazione dei controlli previsto dal DM 93/2017

## **Schema delle verifiche e dei controlli derivante dall'applicazione del DM 21 aprile 2017 n. 93**

Il Decreto denominato **"Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea"** presenta significative novità rispetto alla Legislazione della Metrologia Legale preesistente.

In particolare ha l'obiettivo di rendere uniformi i criteri metrologici di verifica degli strumenti di misura con funzioni "legali" (cioè così definita per motivi di: interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali).

Negli specifici settori in cui l'Autorità ha assunto incarichi regolatori e quindi certamente i settori:

- Distribuzione gas, con i gruppi di misura composti da contatori ed eventuali convertitori, misuratori integrati;
- Distribuzione acqua potabile, con i misuratori delle diverse tecnologie e diametri;
- Distribuzione di energia termica (telecalore), con i contabilizzatori composti da un misuratore di portata, integrato da due sonde di temperatura (mandata e ritorno) e un contatore/integratore per la trasformazione delle misure in campo in energia.

Risentono significativamente della nuova Legislazione in virtù della disomogenea normativa nazionale che in precedenza regolava i tre settori.

Nel settore della metrologia legale, sussisteva una Legislazione sulla costruzione dei misuratori risalente alla fine del secolo XIX (Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088), così come modificato ed integrato dal D.M. 28 marzo 2000 n. 179, che non prevedeva verifiche periodiche da effettuarsi una volta che il misuratore era stato installato.

Il cosiddetto "bollo metrico" aveva durata, quindi, illimitata.

Nel settore della Distribuzione gas, anche a seguito di alcuni indirizzi europei (direttive 71/318, 74/331, 78/365), la costruzione dei misuratori era stata indirizzata con specifiche prescrizioni recepite con DPR 798/82 così come modificato dal DM 18 marzo 1988 N. 132, ma ancora non prevedeva verifiche in campo o scadenze dei bolli metrici.

Nel settore della distribuzione dell'acqua e del teleriscaldamento e contabilizzazione del calore restavano valide le prescrizioni nazionali.

A seguito del recepimento a livello nazionale della Direttiva MID 2004/22/CE avvenuta con D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007, e dopo un periodo transitorio di ben 10 anni, venivano emanati alcuni Decreti che hanno introdotto l'obbligo delle verifiche periodiche sul luogo di funzionamento e, per alcuni casi, la scadenza massima di validità del bollo metrico. Tali decreti sono stati emanati nel settore della misura del gas, dell'acqua e del calore, nonché della misura dell'energia elettrica, ma ha riguardato i soli misuratori costruiti secondo la Direttiva MID, tralasciando quelli in servizio e costruiti in accordo alla normativa preesistente.

Ora il Legislatore ha emesso un nuovo Decreto (appunto il 93/2017) con il quale ha esteso gli obblighi di verifica periodica e ha regolato i controlli in contraddittorio prevedendo specifici Organismi di ispezione accreditati secondo normativa e regole certe.

L'Autorità, incaricata di compiti di regolazione, ha previsto che i casi di contestazione venissero gestiti direttamente dai gestori delle reti, gestori certamente in grado di organizzare verifiche ma anche in netto conflitto di interessi rispetto alla questione.

Ciò, se pur ha consentito la gestione dei casi specifici intervenuti ed i relativi reclami, ha condotto a procedure difformi sul territorio nazionale in quanto alcuni distributori hanno deciso di utilizzare loro personale interno per le verifiche ed altri di inviare i misuratori a laboratori accreditati.

Nel caso di procedure interne alle aziende di distribuzione la qualità del servizio reso non risulta essere ugualmente uniforme, non sussistendo regole di accreditamento e di qualità certe, né obblighi di strumentazione di confronto opportunamente tarata, con potenziali (anzi certe) differenze di trattamento per i consumatori reclamanti.

Le poche norme che sono state scritte a supporto delle regolazioni dell'Autorità sono di limitato ausilio, ed in particolare la norma UNI CIG 11003 (ora nell'edizione 2017) riporta ancora forti differenze rispetto alle prescrizioni minime previste nel Decreto 93/2017.

In particolare si sottolineano due aspetti importanti:

- 1) non vengono richiesti specifici accreditamenti per i Laboratori di supporto (nella nuova edizione appena pubblicata viene precisato "le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17025 costituiscono un riferimento per l'attività" (dei laboratori presso i quali effettuare la verifica del contatore), un "riferimento" non è certo un obbligo;
- 2) i criteri di accettazione degli errori riscontrati non sembrano in accordo con le indicazioni Legislative. In particolare in appendice A alla voce "errori massimi ammessi nelle verifiche successive" viene riportata la tabella nel seguito riportata:

DECRETO 16 aprile 2012, n. 75 e s.m.i. Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (G.U. n. 132 del 08-06-2012) Costruiti secondo normativa MID dal 2004 ed applicata ai soli contatori omologati MID "M"	Classe1,5	Classe1	Classe1,5 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,5 \%$	Classe1,5 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,5 \%$
	$Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato	$Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato	Classe1 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,5 \%$	Classe1 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,5 \%$
	$Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,5 \%$ Con dispositivo di conversione integrato	$Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,5 \%$ Con dispositivo di conversione integrato	Classe1 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,5 \%$	Classe1 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,5 \%$
	$Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato	$Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 4,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 2,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato	Classe1,5 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,5 \%$	Classe1,5 $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,0 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,0 \%$ Con dispositivo di conversione integrato $Q_{min} \leq Q < Q_t \pm 6,5 \%$ $Q_t \leq Q \leq Q_{max} \pm 3,5 \%$

Tabella che è difforme da quanto previsto dal nuovo Decreto 93/2017 che per la stessa tipologia di contatori riporta (art. 5 comma 4): "Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.", mentre nella tabella riportata il valore è stato maggiorato del 100% rispetto a quelli ammessi nella suddetta verifica periodica.

Ora, il DM 93/2017 prescrive precise modalità di accreditamento per gli Organismi di ispezione ed i laboratori che sono autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche ed il supporto per le Camere di Commercio nell'eventualità di controlli su richiesta, in particolare (art. 2 punto q): "«organismo», l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

- 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;
- 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

Inoltre, nel DM 93/2017 è stato inserito l'intero capo II con ben 5 specifici articoli per i requisiti di tali Organismi.

Ora, allo scrivente, confidando in una condivisione dell'Autorità, appare evidente che non possano sussistere sul mercato due diverse modalità di approccio alle verifiche ed ai controlli: quelle effettuate dalle camere di Commercio con il supporto degli Organismi di ispezione (con precise prescrizioni di accreditamento e normativa applicabile) e quelle effettuate dai gestori (Distributori) con il supporto di normativa non coerente con la Legislazione vigente e senza alcuna uniformità e prescrizioni sicure di accreditamento per le procedure utilizzate.

L'Organismo di Ispezione scrivente ha una collaborazione con il CIG (Comitato Italiano Gas) e, nell'ambito di tale collaborazione, ha già contribuito ad una serie di modifiche della norma UNI CIG 11003 posta in inchiesta pubblica e l'edizione 2017 è stata emanata con una coerenza decisamente superiore alle edizioni precedenti e farà presente anche le differenze che sono state osservate e segnalate nella presente analisi, ma la buona volontà degli operatori ed esperti del settore non risulta certamente sufficiente in un ambito in cui sono attive le procedure di regolazione in carico all'Autorità.

#### In conclusione

- si chiede a codesta Autorità di rivedere le rispettive regolazioni alla luce delle prescrizioni emanate dal DM 93/2017 che estende le verifiche periodiche e regola i controlli da effettuarsi in contraddittorio;
- si suggerisce:
  - qualora si ritenga opportuno mantenere in carico ai gestori la facoltà di organizzare le verifiche, di porre l'obbligo di supporto con Organismo di Ispezione non emanazione dello stesso Gestore e non emanazione del costruttore del misuratore;
  - di rivedere i costi a carico degli utenti finali rimodulando gli stessi sulla base delle scadenze delle verifiche periodiche introdotte dal DM 93/2017, con costo proporzionale al residuo tempo di validità del bollo metrico (o della data entro cui è resa d'obbligo la verifica periodica);
  - di prevedere che, nell'eventualità il gestore voglia procedere alla sostituzione del misuratore in scadenza del bollo metrico (o in prossimità della data di scadenza della verifica periodica), debba essere acquisita la specifica rinuncia dell'utente finale ai suoi diritti di verifica in contraddittorio o, in alternativa, preveda l'obbligo di verifica periodica del misuratore in servizio prima della sua sostituzione.